



*Revisione straordinaria delle partecipazioni  
ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175.*

*Ricognizione partecipazioni possedute.*

Il Sindaco  
(Stefano Fiorini)

## Premessa

L'art. 24 *“Revisione straordinaria delle partecipazioni”* del D.Lgs. 19 Agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P. – *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*) integrato e modificato dal Decreto Legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100, dispone che le Amministrazioni Pubbliche effettuino, **entro il 30 settembre 2017**, con provvedimento motivato ed obbligatorio da parte dell'Organo consiliare, la *“Revisione straordinaria” delle partecipazioni dirette ed indirette detenute alla data di entrata in vigore del Decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016.*

L'esito di tale ricognizione, anche nel caso in cui un ente non abbia partecipazioni, dovrà essere comunicato, attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale del Tesoro, con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la revisione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentati delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti.

Il Comune, dunque, deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le sue partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Con la delibera n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, ha provveduto ad adottare le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, prevista dall'art. 24 del TUSP, si affianca, una tantum, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Per espressa previsione dell'art. 24, comma 2°, del TUSP, *“per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo”*.

## Finalità della normativa

**Obiettivo** della nuova normativa è la riduzione delle partecipazioni societarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) *Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*
- b) *Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentati, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

- e) *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

### **Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge**

All'art. 4 del TUSP il Legislatore, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1°), individua una serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2°, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2°, lettera a), in società di progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs 50/2016 (art. 4, comma 2°, lettera b), in società per la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1° e 2° (art. 4, comma 2°, lettera c), in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2°, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e in società di servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1° lettera a), del D.Lgs 50/2016.

### **Società che producono servizi di interesse generale**

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale possiamo notare come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermato nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto, già da alcuni anni, la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che, sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

- a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari

condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

### **Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali**

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta, in sostanza, delle cosiddette società strumentali introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".

Il TUSP non offre una definizione di "*società strumentale*", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza, ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2°, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4°, che così dispone: "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2°. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti*", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il Legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

In proposito, ancorché il TUSP presenti alcuni elementi di ambiguità dal punto di vista applicativo, appare utile chiarire che, in termini generali, l'obbligo dell' "*oggetto sociale esclusivo*" non va inteso nel senso che sono vietate le società "multiutilities", cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che, nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali, è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

### **Altre partecipazioni ammesse**

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2°, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2°, lettera d), il Legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non

saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta, comunque ed a titolo chiarificatore, delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- ✓ la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2°, lettera b);
- ✓ la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2°, lettera c);
- ✓ servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2°, lettera e);
- ✓ la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3°).

### Ulteriori requisiti di ammissibilità




Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1°, 2°, 3° del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2° del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- ✓ società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2°, lettera b);
- ✓ società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2°, lettera c);
- ✓ società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2°, lettera d);
- ✓ società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2°, lettera e).

### Atti già adottati e Principi ispiratori del processo di razionalizzazione avviato

Il Comune di Zola Predosa ha già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, un piano operativo di razionalizzazione approvato con le seguenti deliberazioni:

-  *Delibera Giunta comunale n. 28 del 25 marzo 2015 avente ad oggetto “Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate. Proposta dell'esecutivo”;*
-  *Delibera Consiglio comunale n. 10 del 08 aprile 2015 “Approvazione Piano di razionalizzazione delle Società partecipate (art. 1 comma 611 della L. 190/2014)”;*
-  *Delibera Consiglio comunale n. 19 del 30 marzo 2016 “Relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle Partecipazioni societarie (art. 1, c. 612 L.190/2014)”;*

Tale nuovo provvedimento ricognitivo , quindi, costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2. T.U.S.P.

## Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente nelle varie società alla data del 23/09/2016 alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP e sopra sinteticamente illustrati.

### a) *Partecipazioni dirette*

#### 1. Società partecipate

1.1 Gruppo Hera S.p.A.

1.2 Lepida S.p.A.

1.3 Se.Cim. srl

1.4. Melamangio S.p.A.

1.5 Futura Società Consortile a responsabilità limitata

1.6 Res Tipica in Comune Società consortile a responsabilità limitata in liquidazione

### b) *Partecipazioni indirette*

Si tratta di partecipazioni detenute attraverso una “tramite” – società od organismo - controllata (anche indirettamente) dall'Amministrazione (art. 2, comma 1°, lettera g).

Il Comune di Zola Predosa non rientra in questa fattispecie.

## 1.1- GRUPPO HERA SPA

### Finalità della società:

La società opera nei seguenti settori:

- ✓ gestione integrata delle risorse energetiche e quindi (i) produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica, (ii) produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto e vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas, (iii) produzione, trasporto e vendita di calore per uso industriale e domestico e (iv) installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici con eventuale fornitura di calore e/o combustibile, (v) controlli sugli impianti termici di cui al D.P.R. 412/93 (vi) realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, (vii) realizzazione e gestione di centrali termiche e impianti di condizionamento;
- ✓ gestione integrata delle risorse idriche e quindi (i) captazione sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso ed in qualsiasi forma, (ii) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche, (iii) costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico (iv) progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe;
- ✓ gestione dei servizi ambientali e quindi, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, (i) raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti urbani, e speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compresa la raccolta differenziata dei medesimi, nonché la

pulizia delle aree pubbliche e (ii) costruzione e gestione anche per conto terzi di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti e (iii) bonifica delle aree da sostanze contaminanti.

Codici Attività ATECO 2007		
38.11.00	38.21.09	Raccolta e smaltimento Rifiuti
36.00.00	37.00.00	Servizio Idrico Integrato
35.22.00		Distribuzione gas
35.11.00	35.13.00	Produtz.e distribuz.energia elettrica

Alla data del 23 settembre 2016, Il Comune di Zola Predosa, deteneva n. 255.201 azioni del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, di cui 231.508 azioni sottoposte a sindacato di voto.

**L'ente quindi ha lo 0,01554% di quota del capitale sociale, soggetto al contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari e complessivamente lo 0,01713% del capitale sociale pari ad euro 1.489.538.745.**

La proprietà delle azioni Hera Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota della società Seabo. A seguito dell'accordo tra i soci per la costituzione di Hera Spa del 22 maggio 2002, la società si è formalmente costituita il 1° novembre 2002 ed è stata quotata in borsa il successivo 26 giugno 2003.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune si può considerare irrisoria rispetto al capitale sociale complessivo.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una “partecipazione societaria”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente piano.

La Società Gruppo Hera S.p.A. nasce come gestione dei servizi per la gestione dei servizi ambientali (raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, speciali pericolosi e non pericolosi, raccolta differenziata, pulizia delle aree pubbliche; bonifica delle aree da sostanze contaminanti), gestione del servizio idrico integrato e servizi gas ed elettrici.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella società, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.








## 1.2 – LEPIDA SPA

### Finalità della società:

La Società Lepida Spa è una società multi-partecipata strumentale degli enti proprietari. Ha per oggetto sociale (articolo 3 dello Statuto) *“l'esercizio delle seguenti attività, rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004:*

- ✓ *realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;*
- ✓ *fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni;*
- ✓ *realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga;*
- ✓ *fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;*
- ✓ *fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale;*
- ✓ *fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;*
- ✓ *fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;*
- ✓ *realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA;*
- ✓ *fornitura di servizi sulla rete radiomobile;*
- ✓ *acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini;*
- ✓ *fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government”*

Misura della partecipazione	Durata dell'impegno	Atto di adesione alla società
 <i>n. azioni/quote: 1</i>  <i>valore azioni (espresso in €): 1.000,00</i>  <i>valore assoluto della partecipazione: 1.000,00</i>	 <i>data inizio: 01/08/2007</i>  <i>data fine: 31/12/2050</i>	Delibera di Consiglio n. 53/2010

Alla data del 23 settembre 2016, Il Comune di Zola Predosa, deteneva n. 1 azione del valore nominale di Euro 1,00 cadauna

**La quota di partecipazione detenuta dal Comune è dello 0,0015%.**

La Società Lepida Spa è società costituita dalla Regione Emilia Romagna il 01 agosto 2007, con atto a ministero del notaio Stame Rep. N. 50.749 fascicolo n. 19.094. Nel 2008 è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale al fine di consentire agli Enti pubblici della Regione di



diventare soci e partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della Rete privata delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia Romagna, come previsto dalla L.R. 11/04, nonché di fruire dei vantaggi relativi all'erogazione dei servizi, previsti per i soli enti soci.

La Società Lepida Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei comuni associati per assicurare l'esercizio a livello regionale di funzioni strumentali.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione**, seppur minoritaria, nella società, per continuare a fruire dell'erogazione dei servizi, anche perché l'attività svolta dalla società non è ottenibile, con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa in quanto inferiore al 5%.

### 1.3 - SECIM SRL

#### Finalità della società:

Gestione in via diretta ed indiretta dei servizi cimiteriali ed in particolare:

- a) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di investimenti;
- b) custodia e pulizia dei complessi cimiteriali;
- c) svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini;
- d) pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione;
- e) gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione) delle luci votive;
- f) manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- g) gestione (compresa attività di fatturazione e riscossione) delle concessioni di loculi, ossari e aree cimiteriali.

Misura della partecipazione	Durata dell'impegno	Atto di adesione alla società
 <i>valore assoluto: € 5.000,00</i>	 <i>data inizio: 09/12/2008</i>  <i>data fine: tempo indeterminato</i>	 <i>Delibera di Consiglio n. 56 del 24/9/08 - Costituzione società e approvazione statuto</i>   <i>Delibera di Consiglio n. 101 del 17/12/08 - Approvazione contratto di servizio</i>

**La società Secim Srl è una partecipata in via diretta del comune di Zola Predosa per il 33,33%.**

Le altre quote sono di proprietà del Comune di Monte San Pietro per un altro 33,33% e per il restante terzo dalla società Adopera Srl, partecipata quest'ultima interamente dal Comune di Casalecchio di Reno.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la Società Secim Srl**, in quanto gestisce servizi strumentali dell'Ente Locale.

## 1.4 - SOCIETA' MELAMANGIO SPA

### Finalità della società:

La società ha per oggetto l'esercizio, in via diretta, delle attività di fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione ad enti pubblici e privati, anche attraverso l'esercizio di attività commerciali di vendita all'ingrosso e/o al minuto e la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva (art. 3 dello Statuto).

Misura della partecipazione	Durata dell'impegno	Atto di adesione alla società
<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. azioni/quote: 27.694</li> <li>- valore azione (espresso in €: 1</li> <li>- valore assoluto della partecipazione: € 27.694,00</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ data inizio: 21/12/2006</li> <li>+ data fine: 31/12/2030</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Delibera di Consiglio n. 66/2006, Delibera di Consiglio n. 80/2006</li> <li>+ Adesione alla Società</li> <li>+ Delibera di Consiglio n. 92/2006 - Approvazione statuto e patti parasociali</li> </ul>

**La Società Melamangio Spa è di proprietà del Comune di Zola Predosa per una quota del 4%.**

Le altre quote sono di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno **51%** e del socio operativo privato, Gruppo Elior Ristorazione S.p.A. per il **45%**.

Il socio privato è stato individuato (fino al 2027) a seguito di esperimento procedimento di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3°, del D.Lgs. 50/2016.

Lo Statuto della Società è stato adeguato come disposto dal D.Lgs 175/2016, modificato dal D.Lgs 100/2017.

**E' intenzione dell'amministrazione mantenere la Società Melamangio Spa**, in quanto gestisce servizi strumentali dell'Ente Locale relativi alla gestione del servizio di ristorazione collettiva.

## 1.5 - FUTURA SCARL

### Finalità della società:

Svolgimento di attività di formazione professionale, informazione, orientamento ed accompagnamento al lavoro rivolto ad una pluralità di soggetti.

Misura della partecipazione	Durata dell'impegno	Atto di adesione alla società
<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. quote: 6.825</li> <li>- valore assoluto della partecipazione: € 6.916,61</li> <li>- percentuale: 1,34%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>📅 data inizio: 24/09/1996</li> <li>📅 data fine: 31/12/2050</li> </ul>	<p><i>Futura è una società pubblica per la formazione professionale e lo sviluppo del territorio costituita nel 1996 dai Comuni di San Giovanni in Persicelo (Bologna) e di San Pietro in Casale (Bologna). Il Comune di Zola Predosa ha aderito alla Società con delibera di Consiglio n.89 del 1998</i></p>

**La quota di partecipazione detenuta dal Comune è del 1,34 %.**

Con atto di Giunta Comunale n. 28 del 25 marzo 2015, avente ad oggetto “*Piano operativo di razionalizzazione delle Società partecipate*” e con atto di Consiglio Comunale n. 10 del 8/04/2015 di “*Approvazione Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate. Proposta dell’esecutivo*”, **è stata disposta la cessione della quota** detenuta, in quanto Società partecipata non più corrispondente alle finalità pubblicistiche di un Ente pubblico;

Infatti Futura è una società di formazione professionale che, quando diretta alla formazione dei dipendenti della P.A. partecipanti, svolge un ruolo strumentale ma, una volta che è diretta alla formazione di soggetti (persone fisiche o giuridiche) esterni alla P.A. svolge, di certo, un servizio pubblico locale di sicura rilevanza economica in quanto la sua attività viene ad incidere direttamente sul mercato.

Assumendo tale rilevanza economica, un affidamento diretto sarebbe stato ben difficilmente sostenibile prestandosi a diverse censure di legittimità per violazione della concorrenza e del mercato.

La delibera consiliare n. 19 del 30 marzo 2016 ha riconfermata la volontà di dismissione della Società dando contestualmente atto:

- ✓ della situazione finanziaria in perdita;
- ✓ delle procedure di dismissione attivate avendo già il Comune esperito la procedura di prelazione andata deserta;
- ✓ dell’espressa volontà di esperire un’asta pubblica per la cessione delle quote anche a privati di concerto con l’Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia ed il Comune di Valsamoggia (in analoga situazione);

- ✓ di prevedere l'esperimento di tutte le procedure, compresa quella della verifica della possibilità di riduzione del capitale sociale, il recesso con riduzione a zero del capitale in quanto l'interesse pubblico alla fuoriuscita dalla società è prevalente rispetto al valore delle quote in considerazione del rischio di ripianare ulteriori perdite.

Con nota prot. n. 12221 del 18 maggio 2015 è stata formalmente avviata la procedura di dismissione, procedura conclusasi alla data del 28 aprile 2017 data in cui l'Assemblea dei Soci ha accolto la richiesta di recesso formulata a seguito espletamento, da parte del Comune, delle procedure di prelazione ed asta pubblica andate entrambe deserte (pec protocollo dell'Ente n. 14214 del 29/05/2017).

**Al 23/09/2016, data in cui viene richiesta la ricognizione straordinaria delle partecipate, la procedura di dismissione era ancora in corso ma, a far data dal 28/04/2017, tale procedura risulta conclusa, pertanto il Comune di Zola Predosa non detiene, di fatto e di diritto, alcuna partecipazione nella Società.**

## **1.6 – RES TIPICA INCOMUNE S.C.A.R.L.**

### **Finalità della società:**

Società costituita per lo sviluppo e gestione di servizi on-line per conto di tutti gli enti locali e delle associazioni in quanto enti territoriali direttamente interessati alla promozione e tutela del territorio e delle sue risorse.

**La quota di partecipazione detenuta direttamente dal Comune è dello 0,453 %.**

**Dal 2009 sono in corso procedure di liquidazione volontaria/scioglimento da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci.**

### Azioni previste - Conclusioni

Le decisioni del Comune di Zola Predosa nel campo in argomento vanno lette in un'ottica di continuità rispetto ad un percorso già avviato al fine della progressiva razionalizzazione delle proprie partecipazioni societarie.

L'attuale revisione straordinaria, richiesta dalla recente normativa in materia, dovrebbe portare ad un ulteriore passo in avanti piuttosto significativo nell'insieme delle Pubbliche Amministrazioni.

Al fine di offrire una visione di sintesi delle risultanze della ricognizione effettuata, nella tabella seguente si riporta un prospetto riassuntivo delle partecipazioni con l'indicazione del loro mantenimento o meno da parte dell'Ente:

Società	Quota dell'Ente	Servizi erogati	Scelta proposta
<b>Hera S.p.A.</b>	diretta 0,01713%	Gestione servizi di acqua-luce-gas-gestione servizi ambientali	<u>Mantenimento</u> della partecipazione
<b>Lepida S.p.A.</b>	diretta 0,0015%	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	<u>Mantenimento</u> della partecipazione
<b>Secim srl</b>	diretta 33,33%	Gestione servizi cimiteriali	<u>Mantenimento</u> della partecipazione
<b>Melamangio S.p.A.</b>	diretta 4,00%	Gestione del servizio di ristorazione collettiva	<u>Mantenimento</u> della partecipazione
<b>Futura s.c.a.r.l.</b>	diretta 1,34%	Svolgimento di attività di formazione professionale, informazione, orientamento ed accompagnamento al lavoro	<u>Cessione</u> della partecipazione.  <b>Nota:</b> <b>Alla data del 28 aprile 2017 la procedura di dismissione precedentemente avviata risulta conclusa.</b>
<b>Res Tipica In Comune S.c.a.r.l.</b>	diretta 0,453%	Sviluppo e gestione servizi on-line per gli enti locali interessati alla promozione e tutela territorio.	<u>Società in liquidazione volontaria/scioglimento.</u>